VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 101

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione)* 101

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 106

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) 108

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 103

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 109

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 104

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.

C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso la Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 5.1 e 8.1 a sua prima firma.

Su tali emendamenti, trasmessi alle Commissioni I Affari costituzionali e V Commissione Bilancio per l'espressione del parere di competenza, la I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha dato parere non ostativo.

Avverte, quindi, che non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli articoli e degli emendamenti si passerà alla votazione in via definitiva degli emendamenti già approvati in linea di principio.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti già approvati in via di principio.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice,* conferma il parere favorevole già espresso sugli emendamenti Mollicone 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 5.1 e 8.1.

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione in via definitiva degli emendamenti già approvati in linea di principio e alla votazione di ciascun articolo.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.1 a sua prima firma già approvato in linea di principio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mollicone 1.1 già approvato in linea di principio *(vedi allegato 1)* nonché l'articolo 1 come modificato dall'emendamento approvato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 2.1 a sua prima firma già approvato in linea di principio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mollicone 2.1 già approvato in linea di principio *(vedi allegato 1)* nonché l'articolo 2 come modificato dall'emendamento approvato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4 a sua prima firma già approvati in linea di principio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mollicone 3.1, 3.2 e 3.4 già approvati in linea di principio *(vedi allegato 1)* nonché l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti approvati.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 4 a cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 4.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 5.1 a sua prima firma già approvato in linea di principio.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'emendamento Mollicone 5.1 *(vedi allegato 1)* nonché l'articolo 5 come modificato dall'emendamento approvato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 6 a cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 6.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 7 a cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 7.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 8.1 a sua prima firma già approvato in linea di principio.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'emendamento Mollicone 8.1 *(vedi allegato 1)* nonché l'articolo 8 come modificato dall'emendamento approvato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento propone l'approvazione di una proposta di correzioni di forma *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ordini del giorno. Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, procede alla votazione nominale finale sul testo in esame. Avverte altresì che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1979, recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, come modificato dagli emendamenti approvati.

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ esprime la propria soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge in esame, sottolineando come la tradizione costituisce un patrimonio indispensabile del Paese, al cui interno trovano spazio anche gli abiti storici.

Afferma che la promozione della cultura e dell'eredità degli abiti storici anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Natività, interessa sia i grandi centri urbani che i piccoli borghi, costituendo una componente fondamentale non solo del patrimonio culturale, ma anche del patrimonio sociale del paese.

Ritiene un onore per il Governo e la maggioranza promuovere, attraverso questa proposta di legge, la cultura e l'eredità degli abiti storici anche sul piano turistico, rilevando come essa sia funzionale a favorire l'intera filiera turistica.

Ringrazia, infine, il presidente Mollicone e tutti i componenti della VII Commissione Cultura per l'impegno profuso nell'iter di esame e di approvazione della proposta di legge, auspicandone la celere approvazione da parte del Senato della Repubblica, vista l'importanza dei suoi contenuti per la cultura, la società ed il turismo italiano.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione Ambiente sul testo della proposta di legge recante « Benefìci in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale », già approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Il provvedimento si compone di nove articoli ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame dalla Commissione di merito nella seduta del 29 gennaio scorso.

L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico previsto dall'articolo 2 della Costituzione, benefìci in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Con riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 6 del testo che autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Segnala, inoltre, che si prevede che tali borse di studio siano esenti da ogni imposizione fiscale.

Formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione X (Attività produttive) sul disegno di legge del Governo C. 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio, nel testo come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva, preliminarmente, che il disegno di legge è stato indicato come provvedimento collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) e che il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) ha, tra l'altro, confermato l'indicazione dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio contenuta nel precedente documento programmatico.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, si soffermerà sulle seguenti disposizioni.

In particolare, rileva che l'articolo 22, comma 1, prevede che, al fine di promuovere l'economia dello spazio a livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia, nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale, e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) elabora, e successivamente aggiorna, con cadenza biennale, in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana e sentito, tra gli altri, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Piano nazionale per l'economia dello spazio.

L'articolo 22, comma 2, stabilisce che il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT mentre il successivo comma 3 prevede che il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque,

contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

L'articolo 22, comma 4, disciplina i contenuti del Piano. In particolare segnala le disposizioni di cui alla nuova lettera g-*bis*) che inserisce, tra i contenuti del piano, la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

Evidenzia, inoltre che l'articolo 23, comma 1, dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'economia dello spazio », con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.

Osserva che l'articolo 23, comma 2, prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

L'articolo 23, comma 3, stabilisce che le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui al citato articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

Sottolinea che l'articolo 23, comma 5, dispone che agli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell'importo 110 milioni di euro per l'anno 2025.

Infine, rileva che l'articolo 24, comma 1, recante princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali, dispone che lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: in concomitanza di eventi e *con le seguenti:* utilizzati in occasione di eventi e di *e sostituire le parole:* rievocazioni storiche improntate al quadro vivente *con le seguenti:* rappresentazioni viventi.

1.1. Mollicone.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole:* delle rievocazioni storiche *e aggiungere, in fine, le seguenti: ,* svolti in abiti storici;.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* delle rievocazioni storiche *e aggiungere, in fine, le seguenti: ,* svolti in abiti storici.;

all'articolo 4:

al comma 1:

sostituire le parole: e la rievocazione storica nonché *con la seguente:* e;

sopprimere le parole: , delle rievocazioni storiche*, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,* svolti in abiti storici;

al comma 3, lettera b)*, sopprimere le parole:* e la rievocazione storica;

al comma 3, lettera c)*, sopprimere le parole:* e la rievocazione storica;

al comma 4, sopprimere le parole: e la rievocazione storica;

all'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche*, e dopo le parole:* rievocazioni presepiali *inserire le seguenti:* svolti in abiti storici;

al comma 3, sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche*, e aggiungere, in fine, le seguenti: ,* svolti in abiti storici.;

al titolo sopprimere le parole: e delle rievocazioni storiche.

2.1. Mollicone, Amorese.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro del turismo *inserire le seguenti*: di concerto con il Ministro della cultura,.

3.1. Mollicone, Amorese.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro del turismo, *inserire le seguenti: ,* previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

3.2. Mollicone, Amorese, Caramanna.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.4. Mollicone, Amorese, Caramanna.

ART. 5.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

5.1. Mollicone, Amorese, Caramanna.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 350.000 per l'anno 2025 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

8.1. Mollicone, Amorese, Caramanna.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 2, comma 2, lettera a)*, le parole:* « la diffusione a livello nazionale e internazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* « e di certificazione » *sono inserite le seguenti:* « mediante provvedimento »;

alla lettera b)*, le parole:* « agli Elenchi di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli Elenchi di cui all'articolo 4 su richiesta presentata dai soggetti interessati ».

All'articolo 4:

al comma 3, lettera b)*, le parole:* « all'Elenco » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'Elenco »;

al comma 4, dopo le parole: « è pubblicato » *sono inserite le seguenti:* « e aggiornato ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « In tale giornata » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nella Giornata nazionale » *e le parole:* « anche in coordinamento con gli enti ed organismi » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche con la collaborazione degli enti e degli organismi ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « nel rispetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito » *e le parole:* « finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici » *sono sostituite dalle seguenti:* « finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici »;

al secondo periodo, dopo le parole: « a legislazione vigente » *sono inserite le seguenti:* « e, comunque, ».

ALLEGATO 3

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb., recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, non modificata nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.